



CITTÀ DI SALÒ

Provincia di Brescia
Palazzo della Magnifica Patria
Lungolago Zanardelli, 55
Tel. 0365 296827
AREA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Indice	Pag.
ART. 1 - DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO INDIVIDUALE	2
ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ	2
ART. 3 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE ALL'ALBO COMUNALE	3
ART. 4 - RAPPORTI TRA VOLONTARI E COMUNE	4
ART. 5 - COORDINAMENTO E VIGILANZA	5
ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE	5
ART. 7 - OBBLIGHI DEI VOLONTARI	5
ART. 8 - MEZZI E ATTREZZATURE	6
ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE	6

Art. 1 - Definizione di volontariato individuale

1. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore della comunità.
2. Fermo restando il fatto che l'attività di volontariato è libera, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale e che l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dagli specifici regolamenti in vigore nell'Ente in materia, il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma precedente da parte di cittadini in collaborazione con il Comune, che:
 - a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione;
 - b) promuove il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
 - c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso specifiche iniziative, eventualmente con il coinvolgimento dei volontari stessi;
 - d) sostiene e valorizza le risorse personali dei cittadini offrendo concrete ed adeguate opportunità di impegno civico.
3. È escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa, fatta salvo, in quanto consentito, il supporto ed il concorso da parte del volontario individuale alle attività svolte dal Comune nel caso di emergenze sanitarie e di pubblica calamità.
4. Parallelamente al volontariato individuale, oggetto del presente regolamento, il Comune riconosce l'importanza del volontariato associativo, di cui è ricco il territorio, che si intende tutelare e promuovere, mettendo a disposizione strutture e risorse. Il volontariato individuale costituisce, quindi, un'ulteriore proposta ai cittadini, senza alcun intralcio o pregiudizio alle forme di volontariato associativo già operanti sul territorio comunale.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. È istituito l'“**Albo Comunale dei Volontari Civici**”, con le finalità e per lo svolgimento delle attività di volontariato di carattere sociale, civile e culturale previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dalla L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.
2. Lo scopo dell'Albo è la costituzione di un'organizzazione, avente la forma giuridica di associazione non riconosciuta e sede presso il Municipio, a cui aderiscono persone fisiche che intendano prestare volontariamente la loro opera, a titolo personale gratuito, per lo svolgimento di attività nelle aree previste dal presente Regolamento, in collaborazione con il Comune.
3. In nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà:

- a) configurare, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente;
 - b) creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontariato;
 - c) essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o per supplire a carenze di organico.
4. La gestione dell'Albo è affidata al Responsabile dell'Area Servizi sociali, unico per tutto l'Ente, che curerà tutti i relativi adempimenti amministrativi, quali, a titolo esemplificativo, l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo stesso. Il predetto Responsabile avrà il compito di vagliare le richieste di iscrizione verificando la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 3 - Modalità di iscrizione, aggiornamento e cancellazione all'Albo Comunale.

1. Possono iscriversi all'Albo comunale di cui precedente articolo i singoli cittadini che ne facciano esplicita richiesta indirizzata al Sindaco e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere un'età non inferiore agli anni 18;
 - b) avere il godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall'elettorato attivo;
 - c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi in materia, la costituzione di un rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;
 - e) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;
 - f) per i cittadini di Paesi terzi, essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2. Le domande vengono vagliate dal Responsabile di cui all'articolo precedente, il quale disporrà l'iscrizione nell'Albo comunale dei Volontari Civici.
3. La sussistenza dei requisiti, nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza e la scadenza prevista per l'aggiornamento del registro, previa attivazione della dovuta copertura assicurativa, consentirà all'aspirante volontario di prestare immediatamente la sua opera.
4. L'Albo viene aggiornato annualmente, di norma entro il 31 marzo di ogni anno, dal Responsabile comunale suddetto, sia per l'iscrizione dei soggetti che ne facciano richiesta che per le cancellazioni di cui al comma successivo.
5. La cancellazione dall'Albo avviene:
 - a) a richiesta dell'interessato;
 - b) d'ufficio, per comportamenti in contrasto con i fini definiti nel presente regolamento e, previa comunicazione dell'interessato, qualora l'iscritto per un anno consecutivo non presti alcuna attività di Volontariato, fatta eccezione che tale circostanza discenda da cause indipendenti dalla sua volontà. Tale verifica viene annualmente svolta dagli Uffici Comunali competenti.

6. Le attività di volontariato di cui precedente articolo, ai soli fini d'iscrizione nell'Albo, sono accorpate nelle seguenti aree di intervento:
- finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
 - finalità di carattere civile, ossia quelle relative all'area della tutela e del miglioramento della vita, tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, del concorso in caso di emergenze sanitarie e di pubblica calamità;
 - finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive;
 - finalità connesse all'area della comunicazione.

ART. 4 - Rapporti tra volontari e Comune

1. I rapporti tra i volontari iscritti all'Albo comunale di cui al precedente articolo e il Comune avranno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività di cui all'art. 3 da parte di ogni singolo volontario, da svolgersi su progetti specifici predisposti dal competente Responsabile, integrando, ove possibile, la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative ed il volontario è, pertanto, tenuto alla discrezione ed a tenere un comportamento dignitoso nello svolgimento delle attività medesime, nel rispetto della normativa sulla privacy.
3. L'attività del volontariato non è in alcun modo subordinata, potendo esplicarsi, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di mera collaborazione con il personale dipendente del Comune.
4. Gli appartenenti all'Albo sono dotati di tesserino di riconoscimento attestante le generalità e sono equipaggiati a cura del Comune secondo le mansioni e le necessità.
5. Il Comune può organizzare corsi di formazione ed aggiornamento relativi alle attività oggetto del presente regolamento, al fine di migliorarne la professionalità e curare la sicurezza individuale, nell'ambito delle attività di cui all'art. 3.
6. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
7. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. È fatto, quindi, assoluto divieto agli iscritti all'Albo Comunale di accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dall'Albo stesso.
8. L'Amministrazione si impegna, pertanto, a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute in quanto direttamente connesse all'attività

prestata e oggettivamente necessarie per l'espletamento della stessa. Al fine del rimborso, dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come, ad esempio, il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

Art. 5 - Coordinamento e vigilanza

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile competente per settore che deve:
 - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore, valutando in particolare la loro compatibilità con la normativa sull'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - c) favorire la migliore collaborazione tra volontari ed uffici comunali promuovendo il riconoscimento ed il rispetto del ruolo e dei compiti di istituto del personale comunale;
 - d) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

Art. 6 - Obblighi dell'Amministrazione

1. Spettano al Comune ed, in particolare, al funzionario individuato come Datore di lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
3. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari. A tal proposito sarà tenuto un apposito registro presenze per l'annotazione delle giornate di collaborazione prestate.
4. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 7 - Obblighi dei volontari

1. I volontari si impegnano a:
 - svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente e professionale;

- ad adoperare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i Responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- operare nel rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entreranno in relazione
- operare nel rispetto della privacy;
- a partecipare ai percorsi di formazione che verranno eventualmente organizzati per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

Art. 8 - Mezzi e attrezzature

1. Nell'attuazione delle attività di cui al presente Regolamento i volontari potranno essere autorizzati all'uso delle risorse strumentali del Comune (apparecchiature, automezzi, linee di comunicazione) dal Responsabile comunale competente. Il Comune può fornire ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività, nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a scarico. L'Amministrazione comunale fornisce, inoltre, a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione all'Albo.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ultimata la procedura di pubblicazione prevista dall'art. 83, comma 3, dello Statuto comunale.